
Introduzione al contratto fiduciario

di ANDREA ZOPPINI

1. – Nella pagina che segue provo a rispondere a questa domanda: è possibile, in forza dell'autonomia privata e degli istituti già disponibili nel diritto nazionale italiano, conseguirsi gli effetti che – ad esempio – in Francia si realizzano con il tipo contrattuale denominato *fiducie* ovvero attraverso il ricorso al *trust* dei diritti anglosassoni, oggi retto dalla Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985 «relativa alla legge applicabile ai trusts e al loro riconoscimento» (ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 16 ottobre 1989, n. 364 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992)?

2. – La domanda giustifica talune premesse.

In primo luogo, l'Italia è (stato) l'unico paese di *civil law* ad avere aderito alla convenzione dell'Aja sul riconoscimento degli effetti dei trusts. Altri ordinamenti, come la Germania e la Francia hanno espressamente escluso l'adesione alla convenzione temendo di delocalizzare servizi finanziari e giuridici a favore della piazza londinese e hanno preferito rafforzare i meccanismi fiduciari domestici.

Il *trust* ha animato il dibattito tra gli studiosi italiani, in particolare in ordine alla ammissibilità del *trust* c.d. interno, quello cioè nel quale tutti gli elementi rilevanti, fuori della legge nazionale sono domestici (in particolare sono italiani sia il *trustee*, sia il *settlor*, sia il *protector*, così come i beni si trovano in Italia).

A questa domanda ritengo si debba dare una risposta affermativa; tuttavia, è un dato di fatto che difficilmente operazioni economiche rilevanti possano essere realizzate in un ambito totalmente domestico e non ricorrendo a intermediari bancari o finanziari anglosassoni. Parimenti, il ricorso al *trust* nel nostro ordinamento ha evidenziato problemi non banali, quali la difficoltà di gestire contenziosi in maniera ordinata e non eccessivamente dispendiosa (ad esempio se la legge applicabile è quella delle Isole del Canale, si dovrà necessariamente scegliere tra i pochi avvocati del luogo e sottoporsi a giudizi estremamente onerosi). Inoltre, i *trust* sono ormai posti all'indice dell'Agenzia delle Entrate che li considera strumenti presuntivamente problematici.

3. – Per questa ragione, in Italia è stato predisposto – anche con l’auspicio del Consiglio Nazionale del Notariato – un progetto di legge che intende realizzare la medesima operazione che in Francia è stata realizzata con il contratto di *fiducie* che si legge dall’art. 2011 del *Code Civil*, come modificato dall’art. 1 della legge 2007-211 del 19 febbraio 2007.

Ciò avverrebbe da noi con l’introduzione di un nuovo tipo contrattuale, da collocare all’art. 1741-*bis* ss., dopo il contratto di mandato.

Il progetto – che per comodità riproduco in appendice – ritengo abbia molti elementi positivi (non mi fa velo il fatto di avere concorso con Michele Graziadei a scrivere la sua prima formulazione).

Intanto, soddisfa una domanda molto forte che reclama la gestione di diritti nell’interesse altrui: dall’assistenza alle persone disabili o ‘deboli’, alla garanzia finanziaria, alla assistenza a operazioni economiche e finanziarie che richiedono spesso l’intervento di un terzo ‘garante’ (si pensi al trasferimento di pacchetti di controllo azionario o ai contratti complessi di fornitura e di trasferimento di tecnologie).

Inoltre, crea uno strumento del tutto nazionale, soggetto alla giurisdizione italiana, non opaco e integralmente sottoponibile alla disciplina antiriciclaggio e antielusione.

Il testo sia nella versione lunga, sia nella versione – tecnicamente meno controllata – di una legge delega, è stato proposto più volte nelle ultime legislature. Nonostante i vari tentativi, ciò che in Francia è stato possibile in Italia non sembra così facilmente percorribile, spesso per la difficoltà di spiegare un intervento strutturale, nonostante offra nuovi spazi di azione a professionisti e intermediari nazionali.

Credo che tra le ragioni della circospezione molto debba ascrivere alla diffidenza per le novità, alla pigrizia culturale delle burocrazie che devono dare il loro assenso, in ultimo alla *path dependency* che è uno dei veri elementi di forza di ogni ordinamento giuridico. (Tra le motivazioni più risibili che sono state adottate – per quanto a mia conoscenza – la più singolare è quella in ordine alla quale il nuovo contratto di fiducia sarebbe servito a un noto *leader* politico per discriminare i figli del primo matrimonio nella successione ereditaria...).

4. – Il testo della riforma tentata ci aiuta tuttavia a dare una risposta alla domanda che ho formulato in apertura: qual è la regola che nel nostro ordinamento manca (e mancava nell’ordinamento francese), cui si vuole sopperire con il contratto fiduciario?

Se leggiamo il testo con occhio scevro da pregiudizi e operazionalmente confrontiamo quelle regole con quelle del mandato – che per il vero già sarebbero in grado di risolvere quasi tutti i problemi – ritengo che *una* in particolare sia la regola di cui il nostro ordinamento è oggettivamente carente: quella che consente di rendere opponibile al *disponente* e ai suoi *creditori ed aventi causal’atto* dispositivo realizzato e, in sostanza, l’interesse preconstituito e oggettivato.

Altra è infatti la ‘difesa’ dell’atto dispositivo nei confronti dei terzi creditori e aventi causa del fiduciario, che l’analisi economica definisce *defensive asset partitioning*, altro è l’opponibilità della destinazione nei confronti dello stesso disponente, dei suoi creditori e aventi causa (*affirmative asset partitioning*).

Certamente il testo della riforma proposta raccoglie molti suggerimenti, sia dalla legge francese, sia da quella del Québec, sia dalla disciplina del *trust*: basti pensare alla natura dei beni oggetto del vincolo, alla responsabilità per fatto illecito, alla separazione bilaterale, alla c.d. autodestinazione.

5. – Può, dunque, l'interazione dei formanti (dottrina, prassi, giurisprudenza) pervenire a una risposta affermativa in ordine alla possibilità di introdurre una regola che consenta di opporre la destinazione al disponente medesimo?

In questa direzione credo che la vicenda dell'intestazione fiduciaria e poi della fiducia c.d. germanistica sia a suo modo emblematica.

Il caso della fiducia che si realizza per il tramite delle società fiduciarie disciplinate dall'art. 1 della L. 1966/1939 è davvero rivelatrice dell'effettivo funzionamento dei sistemi giuridici. Intanto, costituisce una ipotesi di decodificazione che, per dirla con una espressione icastica già da altri utilizzata, *precede* la codificazione.

Quella norma e così pure le ricerche teoriche che precedono il secondo codice civile unitario non sono accolte nel codice che si ferma al mandato e che sembra potere esaurire in sé le esperienze della fiducia *cum amico* e *cum creditore*.

Di qui l'interrogativo, che ha impegnato la migliore dottrina, se la fiducia sopravviva come contratto atipico, ovvero se ne debba operare una riduzione tipologica al mandato senza rappresentanza.

E, tuttavia, ciò non ha impedito, nella prassi operativa delle società fiduciarie, della giurisprudenza e della prassi burocratica (soprattutto le circolari dell'allora Ministero delle Finanze), che si affermasse l'intestazione fiduciaria senza il trasferimento della titolarità, destinata a rimanere in capo al fiduciante.

Ciò è accaduto in tutte le ipotesi nelle quali il sistema pubblicitario consente la dissociazione tra intestazione formale e titolarità sostanziale: segnatamente per le partecipazioni azionarie di società (ma poi anche per le quote di società a responsabilità limitata e in accomandita).

È possibile percorrere la stessa strada e immaginare di ricostruire una fattispecie autosufficiente di fiducia romanistica opponibile, così come lo sarebbe il contratto fiduciario?

6. - Per quanto si tratti di una soluzione senz'altro sub-ottimale – quindi non preferibile rispetto a un intervento legislativo -, ritengo che questa strada meriti di essere percorsa. Provo a spiegare come.

Il nostro ordinamento prevede, all'art. 2654-ter c. civ. la trascrizione degli atti di destinazione.

Precindo dal ricco dibattito che la davvero non cospicua formulazione del testo normativo ha generato: in particolare se al centro della norma si ponga il realizzarsi di interessi non (esclusivamente) individuali quale presupposto del vincolo di destinazione; ma – come noto - sono altresì possibili, magari devalorizzando canoni interpretativi quali la non ridondanza del testo legislativo, una pluralità di ulteriori e, tra loro, incompatibili interpretazioni.

Nella norma – per il vero anche da chi scrive – si è letta una per quanto imperfetta sintesi di fattispecie, effetti, disciplina. Ciò nella prospettiva che la norma raccolga ed esaurisca una operazione economica destinata a separare un determinato compendio patrimoniale. Ciò che si potrebbe, e che una avveduta prassi potrebbe immaginare, è che invece quella norma possa associarsi ad altre regole e ad altre e più complesse operazioni economiche, oggetto di autonoma disciplina. Si pensi alla cessione dei beni ai creditori assistita da un vincolo di destinazione o ad uno schema di garanzia parimenti oggetto di 'destinazione'. Insomma, lo schema e l'opponibilità sarebbero un (co)elemento di una fattispecie complessa, di cui il profilo della destinazione ne costituirebbe una parte (per quanto evidentemente decisiva).

Ecco allora dischiudersi una prospettiva interpretativa ulteriore rispetto a quelle già sin'ora prospettate: perché non pensare al 2645-ter c. civ. come norma solo sugli effetti – come imporrebbe la *sedes materiae* – e segnatamente sugli effetti connessi alla trascrizione? In tale prospettiva, la fattispecie sostanziale (tipica o atipica) sarebbe disciplinata altrove, mentre – attraverso un percorso di riduzione teleologica – la norma che si legge all'art. 2645-ter c. civ. riacquisterebbe un senso compiuto e coerente con la sua collocazione topografica.

D'altronde, si compirebbe così un percorso che nel nostro ordinamento prende avvio con la trascrizione del preliminare e che consentirebbe alle parti di scegliere di (o *di non*) opporre ai terzi gli effetti di un determinato contratto.

7. – Come per la dissociazione tra intestazione e titolarità (che qualcuno nobilita con il sintagma 'fiducia germanistica'), sarà l'interazione tra la fonte legale, l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale e, in particolare, la prassi professionale a dirci se la strada che abbiamo provato a tracciare meriterà di avere un futuro.

Allego qui il testo della fiducia nella versione estesa.

“Capo IX bis

Della fiducia

Art. 1741 bis. Nozione.

La fiducia è il contratto col quale il fiduciante trasferisce beni o diritti a un fiduciario che, assicurandone la separata gestione, persegue uno scopo determinato ovvero opera nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili.

Il fiduciante o il fiduciario non possono in ogni caso essere gli unici beneficiari del contratto.

Art. 1741 ter. Forma ed oggetto del contratto.

Il contratto fiduciario deve indicare:

- 1) i beni o i diritti trasferiti, i quali in ogni caso debbono essere determinati o determinabili in relazione alla loro origine;
- 2) la durata del contratto, che non può essere superiore a novant'anni, o alla durata della vita di coloro che sono ivi indicati come beneficiari, salvo che la fiducia sia prevista per perseguire uno scopo di utilità sociale;
- 3) l'identità del fiduciante e del fiduciario;
- 4) l'identità dei beneficiari o i criteri anche discrezionali per la loro individuazione all'interno di una più ampia classe, se il contratto è a favore di beneficiari, nonché i diritti che competono loro;
- 5) lo scopo che il fiduciario deve perseguire, se la fiducia mira alla realizzazione di uno scopo, e il soggetto destinato a far valere le obbligazioni assunte dal fiduciario.

Il contratto fiduciario deve essere concluso per iscritto a pena di nullità con atto avente data certa. Qualora abbia per oggetto beni o diritti per i quali la legge prevede la trascrizione o l'iscrizione in pubblici registri, il contratto deve essere concluso a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Art. 1741 quater. Contratto di fiducia, patrimonio fiduciario e opponibilità della fiducia ai creditori.

I beni e i diritti trasferiti in fiducia e quelli che il fiduciario acquista successivamente al medesimo titolo o per effetto della gestione costituiscono un patrimonio fi-

duciario separato dai suoi beni personali e da quelli acquistati in virtù di altri rapporti fiduciari.

I beni e i diritti trasferiti al fiduciario possono costituire oggetto di esecuzione esclusivamente per debiti che trovano titolo nella fiducia.

I creditori dei beneficiari possono soddisfarsi sui diritti che competono loro a titolo di fiducia, salvo che gli stessi abbiano natura alimentare o siano destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di persona disabile.

Dalle trascrizioni e iscrizioni in pubblici registri riguardanti beni immobili o mobili registrati che sono compresi nel patrimonio fiduciario deve risultare l'esistenza del vincolo derivante dalla fiducia.

Qualora il fiduciario sia un operatore professionale il vincolo derivante dalla fiducia sui beni o diritti di natura mobiliare, nonché sulle quote o azioni deve risultare da un registro della fiducia, la cui tenuta è iscritta dagli amministratori nel registro delle imprese.

Art. 1741 quinquies. Fiducia costituita a scopo di garanzia e a scopo di liberalità.

La fiducia può essere conclusa da chi agisce per scopi inerenti alla propria attività professionale o imprenditoriale con un operatore professionale per garantire dei crediti anche futuri, determinati o determinabili.

È nullo qualunque patto che abbia per oggetto o per effetto di liberare il fiduciario dall'obbligo di corrispondere al beneficiario o, se diversamente previsto dal titolo, al fiduciante o a un terzo, il saldo netto risultante dalla differenza tra il valore dei beni costituenti la garanzia all'epoca della sua realizzazione e il debito garantito.

Si applicano in quanto compatibili le norme sulla cessione dei beni ai creditori.

La liberalità realizzata attraverso la fiducia destinata al mantenimento, cura o sostegno di una persona disabile non è soggetta a collazione.

Art. 1741 sexies. Obbligazioni e poteri del fiduciario.

Il fiduciario amministra i beni trasferiti in fiducia nell'interesse dei beneficiari o per realizzare lo scopo dal previsto dal contratto e, ove non sia diversamente disposto dal titolo, risponde personalmente nei confronti dei terzi delle obbligazioni contratte, con diritto di rivalsa sul patrimonio fiduciario.

Se vi sono più fiduciari essi decidono congiuntamente e rispondono in solido delle obbligazioni assunte. Il contratto può prevedere una diversa regola sull'amministrazione, salvo il caso in cui il fiduciante sia tra i fiduciari.

I limiti apposti ai poteri del fiduciario non hanno effetto nei confronti dei terzi, salvo che si provi questi abbiano intenzionalmente agito in pregiudizio della fiducia.

Il fiduciario è tenuto almeno ogni sei mesi al rendiconto nei confronti del beneficiario, di ogni altra persona cui la legge o il contratto attribuisce il diritto e nei confronti del fiduciario che subentra nell'incarico. La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto.

Art. 1741 septies. Poteri del fiduciante. Conflitto di interessi e vantaggio patrimoniale indebito.

Il fiduciante vigila sulla gestione del fiduciario, può chiedere il rendiconto della gestione, può nominare in qualunque momento un terzo incaricato di curare l'attuazione dello scopo e di salvaguardare i diritti dei beneficiari.

Gli atti del fiduciario compiuti, anche per interposta persona, in conflitto di interessi, sono annullabili, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede.

Il fiduciario risponde dei danni derivanti dagli atti compiuti in conflitto di interessi, inclusi quelli derivanti dall'utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie, o opportunità di affari apprese in occasione dell'adempimento del contratto.

Art. 1741 octies. - Gratuità e onerosità della fiducia. Indennità per le spese effettuate.

Salvo che il contratto stabilisca diversamente il fiduciario ha diritto al compenso. Il fiduciario ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute.

Art. 1741 novies - Cessazione del fiduciario dall'incarico e sua sostituzione.

Il fiduciario cessa dall'incarico per le cause previste dal contratto, per revoca o rinuncia, morte, sopravvenuta incapacità, fallimento, e per le altre cause previste dalla legge.

Il fiduciario che cessa dall'incarico è sostituito in conformità del contratto. Ove il contratto non disponga, la sostituzione è disposta dal giudice con provvedimento assunto in camera di consiglio. Il fiduciario che sostituisce colui che cessa dall'incarico subentra nella titolarità dei beni compresi nel patrimonio fiduciario.

L'atto o il provvedimento di cui al precedente comma costituisce titolo per l'esecuzione delle relative formalità pubblicitarie.

Art. 1741 decies. - Revoca e rinuncia del fiduciario o del soggetto che deve far valere la fiducia.

Il fiduciario è revocato per inadempimento e, in caso di urgenza, il giudice nomina un fiduciario incaricato dell'amministrazione provvisoria.

Qualora il fiduciario rinunci alla fiducia, la dichiarazione deve essere comunicata per iscritto a ciascun beneficiario o al soggetto che fa valere la fiducia nei confronti del fiduciario. I commi precedenti si applicano alla revoca e alla rinuncia del soggetto che deve far valere la fiducia nei confronti del fiduciario.

Art. 1741 undecies. Scioglimento della fiducia.

Il contratto di fiducia concluso nell'interesse di beneficiari si scioglie per lo spirare del termine pattuito. Si scioglie altresì nel caso in cui siano state effettuate tutte le prestazioni previste dal contratto.

Se i beneficiari sono tutti capaci di agire, la fiducia si scioglie anche prima del suddetto termine, per effetto della loro unanime deliberazione.

Dopo aver provveduto a liquidare i rapporti pendenti, il fiduciario trasferisce i beni residui compresi nel patrimonio fiduciario ai beneficiari.

Qualora al termine della fiducia non vi siano beneficiari, i beni sono trasferiti al fiduciante o ai suoi aventi causa.

La fiducia costituita per realizzare uno scopo si scioglie con la realizzazione dello scopo, per la sopravvenuta impossibilità di realizzarlo o per l'insufficienza dei beni ad esso destinati. In tal caso, liquidati i rapporti pendenti, si applica il comma precedente.

Art. 1741 duodecies - Fiducia creata per legge, per provvedimento del giudice, o per testamento.

Le norme che regolano il contratto di fiducia si osservano, in quanto compatibili, riguardo ai rapporti di contenuto analogo creati con provvedimento del giudice o mediante espressa disposizione testamentaria. In quest'ultimo caso, all'accettazione del fiduciario si applicano le norme che regolano la nomina degli esecutori testamentari.

La disposizione testamentaria in virtù della quale una persona disabile riceve o ha diritto di ricevere dal fiduciario prestazioni destinate al suo mantenimento, cura o sostegno, non costituisce peso o condizione sulla quota di legittima relativa alla successione del fiduciante.

La disciplina di cui al presente capo si applica anche quando il fiduciante è l'unico fiduciario.”

Art. 2. - All'interno delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, nella sezione IV del capo I, dopo l'articolo 84 è inserito il seguente articolo :

“Art. 84 *bis*. - È persona disabile, ai sensi degli articoli 1741-bis e seguenti del codice, quella prevista dall'art. 3 della legge n. 5 febbraio 1992, n. 104.

Sono operatori professionali, ai sensi degli articoli 1741-bis e seguenti del codice, le banche, le assicurazioni, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie.”

Art. 3. - L'articolo 2645 *ter* del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 2645 *ter* - *Trascrizione della fiducia*. - Deve essere trascritta, quando ha ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, la fiducia di cui al capo IX *bis* del titolo III del libro IV. La trascrizione va eseguita contro il fiduciante e a favore del fiduciario.

Quando il fiduciante è l'unico fiduciario la trascrizione va eseguita esclusivamente contro di esso.

Si applica l'art. 2644.”

Art. 4. - Dopo l'articolo 2684 del codice civile è inserito il seguente:

“Art. 2684 *bis* - *Trascrizione della fiducia*. - Deve essere trascritta, per gli effetti stabiliti dall'art. 2644, quando ha ad oggetto i beni di cui all'art. 2683, la fiducia di cui al capo IX *bis* del titolo III del libro IV.

Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 2645 *ter*.”

Art. 5. - Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

“Art. 9 *bis* - *Atti relativi alla fiducia di cui agli articoli 1741 bis e seguenti codice civile*.

1. Atti traslativi di beni o diritti in favore di fiduciari: euro 168.

2. Atti traslativi di beni o diritti in favore di chi succede nell'ufficio di fiduciario o si aggiunge ai componenti dell'ufficio: euro 168

3. Atti traslativi di beni o diritti in favore di beneficiari della fiducia ovvero in favore degli altri soggetti che hanno diritto a ricevere i beni oggetto della fiducia se compiuti in favore dell'originario fiduciante: euro 168.”

b) all'articolo 11 sono aggiunte, dopo “esclusi quelli di cui agli artt. 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter;” le seguenti parole: atti pubblici aventi per oggetto contratti fiduciarie di cui all'articolo 1741 bis e seguenti codice civile, compresi l'accettazione, la nomina, la revoca e le dimissioni di fiduciari.

Art. 6 - Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2 *bis*, sono aggiunti i seguenti:

2 ter. Per la trascrizione degli atti di trasferimento della proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari in favore di fiduciari di cui all'articolo 1741 bis e seguenti codice civile, compresi gli atti di trasferimento in favore di chi succede nell'ufficio o si aggiunge ai componenti dell'ufficio, l'imposta è dovuta nella misura fissa.
2 quater. Per la trascrizione degli atti di trasferimento della proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari qualora il fiduciario li trasferisca all'originario fiduciante l'imposta è dovuta nella misura fissa.

b) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2 bis. L'imposta è dovuta nella misura fissa per le volture eseguite in dipendenza degli atti indicati dall'articolo 2, commi *2-ter* e *2-quater*.

Art. 7 - Al testo unico concernente l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 4-*ter*, è inserito il seguente:

"4 *quater.* I trasferimenti di beni o diritti conseguenti a una fiducia di cui agli articoli 1741 *bis* e seguenti del codice civile a favore di fiduciari, compresi i trasferimenti a favore di chi succede nell'ufficio o si aggiunge ai componenti dell'ufficio, non sono soggetti all'imposta."

b) all'articolo 58, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3 *bis.* Ai trasferimenti di beni e diritti compiuti dai fiduciari di cui all'articolo 1741 *bis* e seguenti codice civile in favore di beneficiari di una fiducia istituita per spirito di liberalità o per testamento si applicano le stesse aliquote e franchigie che sarebbero dovute in caso di trasferimento diretto da parte del fiduciante."

Art. 8 - Dopo il comma 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono inseriti i seguenti commi:

"6. I redditi conseguiti in ragione del contratto di fiducia di cui agli articoli 1741 *bis* e seguenti del codice civile sono imputati a ciascun beneficiario, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione individuata nel contratto o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali."

Art. 9 - All'art. 13, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole "nonché i trust", sono aggiunte le seguenti:

"i fiduciari di cui agli articoli 1741 *bis* e seguenti del codice civile".

Art. 10 - Dopo il comma 2 dell'art. 3 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente comma:

"3. Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 6 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è effettuato dal fiduciario. Il fiduciario può operare i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta sui redditi, salvo che il beneficiario fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il [] giorno del mese nel quale l'imposta stessa deve essere versata."

* * *

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

La presente proposta di legge persegue il fine di recuperare gettito all'erario eliminando lo svantaggio per gli operatori nazionali che debbono ricorrere ad istituti di altri ordinamenti per realizzare forme di gestione dei diritti nell'interesse altrui.

Non a caso, l'Italia è l'unico Paese di diritto continentale ad avere aderito alla Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trusts e il loro riconoscimento e sin dall'entrata in vigore in data 1° gennaio 1992, per effetto della legge di ratifica 16 ottobre 1989, n. 364, nel nostro Paese si è progressivamente diffuso l'utilizzo del trust. Tale prassi è però fonte di numerose difficoltà per l'operatore poiché, non essendovi una legge italiana disciplinante la materia, per istituire un trust è necessario l'uso di una legge regolatrice straniera. Al tempo stesso, il contratto fiduciario è lecito e tuttavia atipico, in quanto non espressamente disciplinato dal codice civile.

Esemplarmente la Francia e la Germania hanno evitato di aderire alla Convenzione dell'Aja per non favorire la fuoriuscita di capitali e di servizi legali a favore della piazza finanziaria inglese. Non a caso altri Paesi, anche di cultura giuridica diversa da quella di common law, si sono dotati di una propria legge in materia: è il caso, ad esempio, della Russia, della Cina e della Repubblica di San Marino.

Si inserisce all'interno di tale scenario anche la legge francese n. 2007-211 del 19 febbraio 2007, che ha parimenti scelto di disciplinare l'istituto, sia pure qualificandolo (onde rimanere nel solco della propria tradizione giuridica) non come "Trust" ma come "Fiducia". Risponde al vero che nella primavera del 2006 è stato introdotto, all'interno del nostro codice civile italiano, l'art. 2645 *ter* disciplinante il c.d. "atto di destinazione", ma resta il fatto che tale norma, pur se l'istituto in questione presenta taluni punti di contatto con il trust, non pare avere pienamente soddisfatto le attese degli operatori, essendo stata fonte di assai numerose incertezze interpretative.

La sopra descritta situazione rende ormai opportuno che anche il nostro Paese si doti di una propria legge che disciplini un fenomeno analogo al trust: ciò al fine sia di ridimensionare l'attuale tendenza degli operatori a ricorrere a strutture professionali e imprenditoriali estere, sia di sviluppare un nuovo settore di mercato con conseguente recupero di gettito fiscale, dipendente dalle nuove attività svolte da professionisti ed operatori economici italiani.

La scelta di qualificare come "Fiducia" l'istituto di cui si propone l'introduzione discende da motivazioni analoghe a quelle che hanno guidato il legislatore francese, stante la notoria contiguità fra le due esperienze giuridiche.

La proposta di emendamento si sostanzia pertanto nell'introduzione, all'interno del titolo III del libro IV del codice civile, di un nuovo capo IX *bis*, istitutivo "Della fiducia" e composto degli articoli da 1741 *bis* a 1741 *duodecies*.

L'art. 1741 *bis* definisce la fiducia come "il contratto col quale il fiduciante trasferisce beni o diritti a un fiduciario che, assicurandone la separata gestione, persegue uno scopo determinato ovvero opera nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili".

L'art. 1741 *ter* disciplina il contenuto e la durata del contratto.

L'art. 1741 *quater* disciplina alcuni importanti effetti dell'istituto e precisamente la separazione patrimoniale, la surrogazione reale e l'opponibilità ai creditori.

L'art. 1741 *quinquies* disciplina espressamente: a) la fiducia a scopo di garanzia, limitandone tuttavia l'uso a chi agisce per scopi inerenti alla propria attività professionale o imprenditoriale ed imponendo che il fiduciario sia un operatore professionale; b) la fiducia a scopo

di liberalità, con l'importante precisazione secondo cui, quando il contratto è utilizzato per il mantenimento di una persona disabile, la liberalità non è soggetta a collazione.

L'art. 1741 *sexies* disciplina le obbligazioni e i poteri del fiduciario, l'opponibilità ai terzi delle eventuali limitazioni apposte ai poteri del fiduciario e l'obbligo di rendiconto.

L'art. 1741 *septies* disciplina i poteri del fiduciante, nonché la sorte degli atti compiuti dal fiduciario in conflitto di interessi. Viene inoltre prevista una responsabilità per danni del fiduciario che tragga vantaggi patrimoniali indebiti in occasione dell'adempimento dell'incarico.

L'art. 1741 *octies* prevede il diritto al compenso per il fiduciario, nonché il diritto ad essere tenuto indenne dalle obbligazioni assunte, salvo patto contrario.

L'art. 1741 *novies* disciplina la cessazione del fiduciario dell'incarico, prevedendo la possibilità di sua sostituzione anche da parte del giudice ed il subentro automatico del nuovo fiduciario nella titolarità dei beni.

L'art. 1741 *decies* disciplina sia la revoca e la rinuncia del fiduciario che la possibilità di nomina da parte del giudice, in caso di urgenza, di un amministratore provvisorio.

L'art. 1741 *undecies* disciplina le ipotesi di scioglimento della fiducia, prevedendo tra di esse l'unanime deliberazione di tutti i beneficiari, purché capaci di agire.

L'art. 1741 *duodecies*, infine, estende le norme che regolano il contratto di fiducia anche ai casi di fiducia creata con provvedimento del giudice e per testamento. La stessa disciplina viene inoltre estesa all'ipotesi della c.d. fiducia statica, cioè quella in cui un soggetto titolare di beni se ne dichiara fiduciario per il perseguimento di uno scopo o nell'interesse di terzi beneficiari.

Vi è poi una nuova disposizione di attuazione del codice civile, l'art. 84 *bis*, che definisce chi siano i disabili e gli operatori professionali interessati dalle nuove norme: i primi sono i soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, mentre i secondi sono le banche, le assicurazioni, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie.

Viene inoltre modificato l'art. 2645 *ter*, il cui nuovo testo ora prevede la trascrizione della fiducia quando ha ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari ed introdotto l'art. 2684 *bis* per la trascrizione di quella relativa ai beni mobili registrati.

La proposta si completa con l'introduzione di norme in materia tributaria che disciplinano il fenomeno in modo sostanzialmente analogo a quello del trust.